

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA	Presidente
(MI) ACHILLE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) CETRA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) PERON	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) BARGELLI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore (MI) PERON

Seduta del 20/07/2023

FATTO

Parte ricorrente espone al Collegio di aver stipulato in data 17.10.2018 un contratto di cessione del quinto dello stipendio con l'intermediario e di averlo estinto anticipatamente in data 21.11.2022. In occasione dell'estinzione anticipata veniva riconosciuto il solo rimborso degli interessi (per € 1.310,42) e delle commissioni di gestione (per € 1.282,75), e quindi per un importo complessivo di € 2.593,17, mentre egli ritiene di aver diritto alla restituzione dell'ulteriore importo di € 2.136,03 per gli oneri non maturati a seguito dell'estinzione anticipata.

Avendo infruttuosamente esperito il reclamo, formula quindi le seguenti domande: dichiarare l'intermediario debitore della somma pari a € 2.136,03, o della maggiore o minore somma di giustizia, oltre interessi legali dalla data del reclamo al saldo, oltre il rimborso della somma di € 20,00 versata all'atto della presentazione del ricorso.

Nelle controdeduzioni, l'intermediario afferma quanto segue:

- nel contratto sottoscritto con il cliente sono stati chiaramente indicati tutti i costi e le spese dovuti, con distinta evidenza di quelli *up-front* (che non maturano nel corso



- del tempo) e *recurring* (che invece maturano nel corso del tempo);
- in sede di estinzione anticipata è stato rimborsato al cliente l'importo di € 1.282,75 relativamente alle commissioni per le attività di gestione del prestito, commisurate al periodo di rateazione non decorso;
 - l'importo richiesto da cliente con il ricorso si riferisce a commissioni *up-front*;
 - il contratto è stato stipulato in conformità alla legge e alle disposizioni regolamentari all'epoca vigenti. Pertanto, le clausole che escludono la rimborsabilità dei costi legati alla fase genetica del contratto stesso sono pienamente valide ed efficaci;
 - nulla può essere retrocesso relativamente alle commissioni di accensione del finanziamento, in quanto legate alla sola fase genetica del contratto e pertanto non rimborsabili nel caso di estinzione anticipata. Tale commissione di accensione è comprensiva, peraltro, delle spese di istruttoria, registro e notifica e di rivalsa degli oneri erariali conseguenti all'operazione, che l'intermediario non è tenuto a retrocedere neppure in minima parte;
 - quanto alle provvigioni corrisposte all'intermediario del credito (scelto discrezionalmente dal cliente), lo stesso è stato remunerato tramite corresponsione dell'importo indicato in contratto;
 - la sentenza Lexitor non è applicabile ai costi finalizzati alla remunerazione di terzi, quali gli intermediari del credito.

Alla luce di quanto sopra, l'intermediario chiede il rigetto del ricorso in quanto infondato e illegittimo e in via subordinata chiede riconoscersi l'applicazione del criterio di calcolo secondo la curva degli interessi per le sole commissioni di accensione tenuto comunque conto della non rimborsabilità delle spese di terzi quali le provvigioni.

In sede di replica parte ricorrente afferma che, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 263/2022, il consumatore che estingue anticipatamente il finanziamento ha diritto al rimborso *pro quota* sia dei costi *recurring* che di quelli *up-front*, anche per i contratti stipulati (come nel caso di specie) prima del 25 luglio 2021.

Quanto al compenso dell'intermediario del credito, il finanziatore è obbligato alla restituzione, salvo il diritto di rivalsa; ciò in quanto sussiste un collegamento negoziale tra il contratto di finanziamento e quelli accessori e funzionali allo stesso, come l'incarico di intermediazione creditizia. Osserva, infine che quanto al documento denominato "quietanza liberatoria", prodotto dall'intermediario, è stato unilateralmente predisposto da quest'ultimo ed è perciò privo di qualsivoglia efficacia.

Nelle controrepliche l'intermediario ripropone le medesime argomentazioni difensive già svolte in sede di controdeduzioni, e insiste per il rigetto del ricorso.

DIRITTO

La questione sottoposta all'esame del Collegio attiene alla restituzione degli oneri non maturati che non sarebbero stati riconosciuti alla cliente in sede di estinzione anticipata di un finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio.

La sussistenza di tale diritto trae fondamento normativo nell'art. 125 *sexies* T.U.B., che impone una riduzione del costo totale del credito, "pari" all'importo degli interessi e dei «costi dovuti per la vita residua del contratto». Giova premettere che il riferimento all'inciso relativo alla "vita residua del contratto" ha determinato, tanto nella "giurisprudenza" ABF,



quanto (e soprattutto) nella disciplina sub primaria della Banca d'Italia (cfr. Le Disposizioni sulla trasparenza e le Indicazioni della Vigilanza del 2009, 2011 e 2018, nonché le Comunicazioni Banca d'Italia del 2009 e 2011), il risultato di circoscrivere i costi interessati alla restituzione in ragione della estinzione anticipata del finanziamento, a quelli che dipendono oggettivamente dalla durata del contratto (c.d. costi *recurring*). È altresì noto che il criterio di riducibilità generalmente adottato, in assenza di diversi criteri di calcolo convenzionalmente convenuti, è stato individuato nel metodo proporzionale puro, c.d. *pro-rata temporis*.

Peraltro, la Corte di Giustizia dell'Unione Europea (con la nota decisione "Lexitor" resa in data 11 settembre 2019 in causa C-383/18) ha stabilito che l'art.16, par. 1, della Direttiva 2008/48/CE, trasposto nell'ordinamento italiano con il sopraccitato art. 125-sexies T.U.B., deve essere interpretato nel senso che il «*diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore*».

Il Collegio di Coordinamento, investito della questione relativa agli effetti della menzionata sentenza, con decisione n. 26525/2019, ha enunciato il seguente principio di diritto: «*A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front*».

Si fa tuttavia presente che l'art. 11 *octies* del D.L. 25 maggio 2021, n. 73 (c.d. decreto "Sostegni bis"), come introdotto dalla legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106 (in vigore dal 25 luglio 2021), ha modificato l'art 125 *sexies* del TUB prevedendo che, per i contratti stipulati successivamente all'entrata in vigore della legge di conversione, in caso di estinzione anticipata del finanziamento spettano al consumatore il rimborso «*in misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte*».

Sulla portata di tale intervento normativo, è intervenuto il Collegio di Coordinamento, decisione n. 21676/2021, esprimendo il seguente principio di diritto: «*in applicazione della Novella legislativa di cui all'art. 11-octies, comma 2°, ultimo periodo, d.l. 25 maggio 2021, n. 73, convertito in legge n. 106 del 23 luglio 2021, in caso di estinzione anticipata di un finanziamento stipulato prima della entrata in vigore del citato provvedimento normativo [25/7/2021], deve distinguersi tra costi relativi ad attività soggette a maturazione nel corso dell'intero svolgimento del rapporto negoziale (c.d. costi recurring) e costi relativi ad adempimenti preliminari alla concessione del prestito (c.d. costi up front). Da ciò consegue la retrocedibilità dei primi e non anche dei secondi, limitatamente alla quota non maturata degli stessi in ragione dell'anticipata estinzione, così come meglio illustrato da questo Collegio nella propria decisione n. 6167/2014*».

Successivamente con sentenza n. 263/2022 la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del succitato art. 11-*octies*, comma 2, D.L. n. 73/2021, limitatamente alle parole «*e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia*». In particolare, la sentenza della Corte ha statuito che: «*L'eliminazione della citata parte di disposizione rimuove, pertanto, l'attrito con i vincoli imposti dall'adesione dell'Italia all'Unione europea. Al contempo, il nuovo testo dell'art. 125-sexies, comma 1, t.u. bancario, introdotto con l'art. 11-octies, comma 1, lettera c), oltre a valere per il futuro, contribuisce a consolidare il contenuto normativo della precedente formulazione dell'art. 125-sexies, comma 1, t.u. bancario, in senso conforme alla sentenza Lexitor*».



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Tanto premesso venendo al merito Collegio osserva che il contratto di finanziamento è stato sottoscritto in data 17.10.2018, pertanto, prima del 25 luglio 2021 (data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 73/2021).

Orbene, in base agli orientamenti condivisi dai Collegi ABF dopo la sentenza n. 263/2022 della Corte costituzionale, per i contratti di credito al consumo stipulati *ante* 25 luglio 2021 trova applicazione l'originario art. 125 *sexies* TUB, come interpretato alla luce della sentenza Lexitor (cfr., *ex multis*, Collegio di Bologna, decisione n. 559/2023).

Ragion per cui, in continuità con l'orientamento stabilito con la decisione del Collegio di Coordinamento n. 26525/2019, richiamata espressamente dalla sentenza della Consulta che ne ha osservato la conformità alla Sentenza "Lexitor", e con gli orientamenti pure precedentemente condivisi:

- per i costi *recurring*, si utilizza il criterio di proporzionalità lineare (salvo che non sia contrattualmente previsto un criterio diverso);
- per i costi *up-front*, in assenza di una diversa previsione pattizia, vale il metodo di riduzione progressiva usato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi).

Ciò posto nel caso in esame, il Collegio constata che dalle evidenze in atti, risulta quanto segue:

- 1) il finanziamento per € 16.949,67 stipulato in data 17.10.2018, risulta estinto a far data 21.11.2022 alla scadenza della rata n. 48 su n. 120 rate complessive per € 170,00 ciascuna;
- 2) il contratto prevedeva un TAN annuo 3,80%, applicato in misura fissa; nonché "*commissioni del finanziatore di accensione*", per € 2.218,02 e "*provvigioni all'intermediario del credito*", per € 1.326,00. A tale ultimo riguardo, il Collegio constata che nel contratto risulta l'intervento di un Agente in attività finanziaria. L'intermediario allega la relativa fattura con acclusa specifica con la contabile del bonifico all'agente stesso.

Ciò posto, nel caso di specie, il Collegio constata che, le "*Provvigioni all'intermediario del credito*" sono da considerare di natura *up-front*, mentre "*Commissioni del finanziatore di accensione*" al netto degli oneri erariali per €16,00 sono da qualificarsi come *recurring* (cfr. *ex multis*, Collegio di Milano, decisioni n. 340/2023, e n. 6050/2023).

Secondo gli orientamenti di recente condivisi tra i Collegi per i contratti stipulati ante 25 luglio 2021 – in assenza di diversa pattuizione contrattuale – applicando ai costi *recurring* il criterio *pro rata temporis* e ai costi *up-front* il criterio della c.d. "curva degli interessi" (in continuità con la decisione del Collegio di Coordinamento n. 26525/19), tenuto conto di eventuali restituzioni già intervenute in sede di estinzione o in corso di procedimento, si ottiene il seguente risultato indicato nella tabella che segue



Importo prestito del	€ 16.949,67	Tasso di interesse annuale	3,80%			
Durata del prestito in anni	10	Importo rata	170,00			
Numero pagamenti anno	12	Quota di rimborso pro-rata temporis	60%			
Data di inizio del prestito	01.12.2018	Quota di rimborso piano ammortamento - interessi	37,98%			
Rate pagate	48	Rate residue	72			
Oneri sostenuti	Importi	Natura Onere	Percentuale rimborso	Importo dovuto	Rimborsi già effettuati	Residuo
Commissione di accensione (netto oneri erariali)	2.218,02	Recurring	60%	1.330,81		1.330,81
Provvigioni intermediario del credito	1.326,00	Up-front	37,98%	503,63		503,63
Totale	3.544,02					1.834,44

L'importo totale da rimborsare, pari a € 1.834,44, è inferiore alla somma richiesta da parte ricorrente (€ 2.136,03), che applica il criterio del *pro-rata temporis*.

Per tali motivi il Collegio ritiene che alla parte ricorrente vada riconosciuto, previo arrotondamento, l'importo di € 1.834,00. Al riguardo si precisa che, trattandosi di ricorso presentato successivamente all'entrata in vigore, in data 1.10.2020, delle nuove "Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari" della Banca d'Italia, ai sensi di quanto previsto nella nota 3 di pagina 25 delle predette, l'importo contenuto nelle pronunce di accoglimento è arrotondato all'unità di euro (per eccesso, se la prima cifra dopo la virgola è uguale o superiore a 5; per difetto, se la prima cifra dopo la virgola è inferiore a 5).

Parte ricorrente chiede altresì il rimborso degli interessi legali. Il Collegio rileva che tale domanda non risulta formulata con il reclamo, ragion per cui sulla somma riconosciuta è dovuto il pagamento degli interessi legali a decorrere dalla data del ricorso, sino al saldo.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 1.834,00, oltre interessi dal ricorso al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
FLAVIO LAPERTOSA